



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di interventi di riconversione e riqualificazione produttiva in aree di crisi industriale complessa e in situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei commi 8 e 8-bis del citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dal citato articolo 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei Comuni riportati negli allegati 1 e 2 al



decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto l'articolo 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, aggiungendo al predetto decreto-legge l'allegato 2-*bis* e disponendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante l'estensione del regime di aiuto, di cui alla legge n. 181/1989, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in attuazione del citato articolo 25 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, con il quale una quota pari a euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è stata destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in aggiunta alle risorse attribuite ai medesimi interventi con precedenti decreti ministeriali, per un totale di euro 228.768.097,18;

Vista la ripartizione delle risorse totali dianzi indicate tra le diverse tipologie di interventi della legge n. 181/1989, disposta con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, e con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 2, lettera c), e 3, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che assegna all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 la somma complessiva di euro 48.000.000,00, a valere sulle risorse effettivamente disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile;

Visto l'articolo 1, comma 4, del più volte citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che rinvia a un successivo decreto ministeriale la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle predette Regioni interessati dagli eventi sismici in argomento;

Vista la nota del Commissario del Governo n. CGRTS 0018111 del 21 agosto 2017, con cui sono state comunicate ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze le percentuali di riparto delle risorse assegnate agli interventi di cui agli articoli 20 e 25 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, determinate dalla cabina di coordinamento e di seguito riportate: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 14%, Regione Marche 62% e Regione Umbria 14%;

DECRETA:



#### Art. 1.

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 48.000.000,00, destinate, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017 menzionato nelle premesse, all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono così ripartite:

- a) euro 4.800.000,00 (quattromilionioottocentomila/00) per la Regione Abruzzo;
- b) euro 6.720.000,00 (seimilionesettecentoventimila/00) per la Regione Lazio;
- c) euro 29.760.000,00 (ventinovemilionesettecentosessantamila/00) per la Regione Marche;
- d) euro 6.720.000,00 (seimilionesettecentoventimila/00) per la Regione Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2017

IL MINISTRO  
*Firmato Calenda*